

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-372 del 25/01/2019
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-1271 del 02/05/2016, intestata a SERMAR DI MOSCONI SERGIO & C. S.N.C. per lo stabilimento di fabbricazione prodotti metallici sito nel Comune di Sarsina, Via Savio n. 46/48 loc. Valbiano
Proposta	n. PDET-AMB-2019-384 del 25/01/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno venticinque GENNAIO 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forli, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-1271 del 02/05/2016, intestata a SERMAR DI MOSCONI SERGIO & C. S.N.C. per lo stabilimento di fabbricazione prodotti metallici sito nel Comune di Sarsina, Via Savio n. 46/48 loc. Valbiano.**

#### **LA DIRIGENTE**

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

**Richiamata** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-1271 del 02/05/2016 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SERMAR DI MOSCONI SERGIO & C. S.N.C. con sede legale in Comune di Sarsina, Via Savio n. 46/48. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione prodotti metallici sito nel Comune di Sarsina, Via Savio n. 46/48.”*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 11/05/2016;

**Tenuto conto** che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;

**Vista** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 04/10/2018, acquisita al Prot. Unione 43223 e da Arpae al PGFC/2018/17332 del 08/10/2018, da SERMAR DI MOSCONI SERGIO & C. S.N.C. nella persona di Mirco Monti, in qualità di delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale soprarichiamata, con riferimento ai seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
- impatto acustico;

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

**Verificata** la correttezza formale e la completezza documentale;

**Dato atto** che in data 06/11/2018 la Ditta ha trasmesso documentazione integrativa volontaria, acquisita da Arpae al PGFC/2018/18918;

**Dato atto** che con Nota Prot. Unione 48668 del 08/11/2018, acquisita al PGFC/2018/19044, il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo;

**Atteso** che in merito all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 938 del 23/01/2019, acquisita da Arpae al PGFC/2019/11463, il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Sarsina ha comunicato quanto segue *“ Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale e l'allegata dichiarazione sottoscritta dall'Ing Monti Mirco , tecnico competente in acustica , in data 02.10.2018, si prende atto di tale dichiarazione in merito all'impatto acustico”*;

**Dato atto** delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- Rapporto istruttorio acquisito in data 21/01/2019, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;

**Atteso** che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-1271 del 02/05/2016 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SERMAR DI MOSCONI SERGIO & C. S.N.C. con sede legale in Comune di Sarsina, Via Savio n. 46/48. Adozione Autorizzazione Unica*

*Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione prodotti metallici sito nel Comune di Sarsina, Via Savio n. 46/48.*”, rilasciata dal SUAP dell’Unione dei Comuni Valle del Savio in data 11/05/2016, come segue:

- **l'Allegato A parte integrante e sostanziale della Determinazione sopra richiamata è sostituito con l'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;**

**Atteso** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visti** il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci e Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

#### **DETERMINA**

1. Di **AGGIORNARE**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-1271 del 02/05/2016** avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SERMAR DI MOSCONI SERGIO & C. S.N.C. con sede legale in Comune di Sarsina, Via Savio n. 46/48. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione prodotti metallici sito nel Comune di Sarsina, Via Savio n. 46/48.*”, rilasciata dal SUAP dell’Unione dei Comuni Valle del Savio in data 11/05/2016, **come segue:**

- **l'Allegato A parte integrante e sostanziale della Determinazione sopra richiamata è sostituito con l'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto.**

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-1271 del 02/05/2016.

3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-1271 del 02/05/2016 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Sarsina per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

Dr. Carla Nizzoli

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

**A. PREMESSE**

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla S.A.C. di Arpa Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. DET-AMB-2016-1271 del 02/05/16, rilasciata dal SUAP in data 12/05/16 P.G.N. 19958.

Con l'istanza di modifica sostanziale di AUA in oggetto la Ditta richiede le seguenti modifiche rispetto a quanto precedentemente autorizzato:

- la carteggiatrice/lucidatrice M3, precedentemente collegata alla emissione N.2 "Saldatura e carteggiatura", sarà collegata alla emissione N.1 "Carteggiatura, lucidatura manufatti" (alla quale sono già convogliate due macchine di carteggiatura/lucidatura M1 e M2), con aumento della portata di N.1 da 3.000 Nmc/h a 3.600 Nmc/h;
- alla emissione N.2 sarà collegata una sega a nastro, senza ulteriori modifiche ai parametri autorizzati (portata, durata, altezza).

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Il Responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, alla luce delle modifiche sopra descritte, considerato che:

- l'emissione N.1, modificata come da richiesta della Ditta, vedrà ad essa collegati tre macchinari di carteggiatura/lucidatura M1, M2 e M3, da cui ne deriva che, pur in presenza di un contenuto aumento del valore di portata, non vengono introdotte tipologie di lavorazioni diverse da quelle che erano già state valutate per il rilascio della precedente A.U.A. di cui alla determina dirigenziale n. DET-AMB-2016-1271 del 02/05/16;
- alla emissione N.2 sarà collegata una attività saltuaria di taglio a freddo, che produrrà polveri aventi caratteristiche chimico-fisiche omogenee con quelle prodotte dalla saldatura già autorizzata;
- tale nuova attività di attività di taglio a freddo di cui all'emissione N.2 può essere ricompresa al punto 4.13.18 "Rettifica, tornitura, foratura, fresatura, taglio" dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R., approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, nonché al capoverso n. 5 dell'Allegato 4.31 "Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg/g" alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., i quali stabiliscono entrambe un valore limite per il parametro "Polveri totali" pari a 10 mg/Nmc mentre il punto 4.13.18 prevede anche l'obbligo di monitoraggio con periodicità annuale;

non ha ritenuto necessario richiedere ad Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena una relazione tecnica istruttoria, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpa del 31/12/15 PGDG/2015/7546.

Per le medesime motivazioni, il Responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera non ha ritenuto necessario richiedere al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena una valutazione per quanto di competenza circa le modifiche comunicate dalla Ditta, in conformità alle disposizioni contenute nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpa al prot. PGFC/2016/9353.

Il Responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera, sulla base delle valutazioni sopra riportate, ha proposto di confermare le prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione n. DET-AMB-2016-1271 del 02/05/16, fatto salvo l'obbligo di effettuare un monitoraggio di entrambe le emissioni N.1 e N.2 entro 60 giorni dal rilascio della A.U.A. al fine di valutare il rispetto dei valori limite a seguito della realizzazione delle modifiche in oggetto.

Il Comune di Sarsina, coinvolto all'interno del procedimento della Autorizzazione Unica Ambientale, non ha fatto pervenire alcun parere relativamente alla modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e delle valutazioni del Responsabile dell'endo-procedimento sopra riportate, consente di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

## **B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO**

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla S.A.C. di Arpa Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. DET-AMB-2016-1271 del 02/05/16, rilasciata dal SUAP in data 12/05/16 P.G.N. 19958, e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata alla Unione dei Comuni Valle del Savio in data 04/10/2018 P.G.N. 43223, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento.

## **C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE**

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

**ET1 - CALDAIA RISCALDAMENTO UFFICI E ACQUA CALDA** (29,7 kW, a metano)

**ET2, ET3, ET4, ET5 - GENERATORI ARIA CALDA RISCALDAMENTO AMBIENTI** (34,7 kW cad., a metano)

relative ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

## **D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE**

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di progettazione e realizzazione di manufatti per imbarcazioni e natanti, industria e arredo sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

### **EMISSIONE N. 1 – CARTEGGIATURA, LUCIDATURA MANUFATTI**

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	3.600	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

### **EMISSIONE N. 2 – SALDATURA E TAGLIO**

Portata massima	5.100	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	4	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

### **EMISSIONE DIFFUSA DA DECAPAGGIO**

I consumi di prodotti decapanti dovranno essere annotati con le modalità indicate al successivo **punto 2**.

2. Relativamente alla **Emissione diffusa da decapaggio**, dovranno essere annotati, almeno mensilmente, sul registro di cui al successivo punto 8., i consumi di prodotti decapanti, validati dalle relative fatture di acquisto. Tali consumi non devono essere complessivamente superiori a 170 kg di smalto all'acqua all'anno.
3. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*", disponibile sul sito [www.arpae.emr.it](http://www.arpae.emr.it) (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera [http://www.arpae.emr.it/dettaglio\\_generale.asp?id=2944&idlivello=1650](http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650)). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
4. **Entro 60 giorni** dal rilascio del presente provvedimento la Ditta dovrà effettuare almeno un monitoraggio delle **emissioni modificate N. 1 e 2**. **Entro un mese** dalla data del controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: [aoofc@cert.arpae.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpae.emr.it)), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai monitoraggi effettuati.
5. Il monitoraggio analitico periodico annuale per il parametro "Polveri totali" alla **emissione N. 1** è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie negli impianti di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate all'impianto di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile, trattandosi di filtro dotato di sistema di pulizia automatico ad aria compressa, devono essere annotate sul registro di cui al successivo punto 8. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione del filtro, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
6. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio analitico della **emissione N. 2** (per il solo parametro "Polveri totali") con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
7. Il monitoraggio analitico periodico annuale per la **emissione N. 2** relativamente ai parametri "Ossidi di azoto" e "Monossido di carbonio" è sostituito dalla annotazione mensile dei consumi di materiale di apporto per saldatura, distinti in materiale di apporto inox e non inox (validati dalle relative fatture di acquisto) sul registro di cui al successivo punto 8. I consumi mensili di materiale per saldatura non devono essere complessivamente superiori a kg 40, per un totale annuo comunque non superiore a 430 kg.
8. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
  - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati in fase di messa a regime e ai monitoraggi richiesti dall'autorizzazione. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
  - dovranno essere annotati, almeno mensilmente, i quantitativi di prodotti decapanti utilizzati negli impianti di cui alla **Emissione diffusa da decapaggio**, come richiesto al precedente punto 2;
  - dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate all'impianto di abbattimento di cui alla **emissione N. 1**, così come richiesto al precedente punto 5;

- dovranno essere annotati mensilmente i consumi di materiale di apporto per saldatura, così come precisato al precedente punto 7., relativamente alla **emissione N. 2.**

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**